

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT. [REDACTED]

PRESIDENTE REL.

DOTT. [REDACTED]

GIUDICE

DOTT. [REDACTED]

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte al n. 18581 del ruolo generale dell'anno 2018 (riunita la causa civile n. 551 del ruolo generale dell'anno 2020)

vertenti tra

S. [REDACTED] **T.** [REDACTED]

attore, con l'avv. [REDACTED]

e

C. [REDACTED] **SRL**

convenuta, con gli avv.ti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

e [REDACTED]

e

S. [REDACTED] **T.** [REDACTED]

terzo intervenuto, con l'avv. [REDACTED]

La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30.11.2021 e perciò, per tutte le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.

1. Svolgimento del processo.

E' vigente la Società **C.** [REDACTED] s.r.l. (da ora, per brevità, **C.** [REDACTED]).

C. [REDACTED] è stata costituita nel novembre 1992, fondatori i fratelli **S.** [REDACTED] **T.** [REDACTED], **A.** [REDACTED] **T.** [REDACTED], **G.** [REDACTED] **T.** [REDACTED] e **G.** [REDACTED] **T.** [REDACTED].

A seguito del decesso della socia **A.** [REDACTED] **T.** [REDACTED] (in data 7.4.2016), **G.** [REDACTED] ha acquisito per successione testamentaria la quota della sorella, divenendo socio di maggioranza (relativa).

La compagine sociale ha sempre avuto, dalla costituzione ad oggi, carattere squisitamente familiare; la società ha per oggetto la assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento in società operanti - in misura prevalente - all'interno del medesimo gruppo, controllando, in particolare, una serie di società attive nel settore chimico, petrolifero e dei prodotti derivati.

L'attore S[REDACTED] T[REDACTED] è (oggi) socio di C[REDACTED] per la quota del 2,5% in piena proprietà, per la quota del 9.9925% in nuda proprietà, gravata da usufrutto in favore di S[REDACTED] T[REDACTED], e per la quota dello 0,0075% in comproprietà (piena) indivisa con il fratello P[REDACTED] T[REDACTED], a seguito del decesso della madre M[REDACTED] B[REDACTED], già usufruttuaria.

S[REDACTED] T[REDACTED] con raccomandata in data 27.9.2018 ha comunicato alla società e all'organo amministrativo il proprio recesso (parziale) dalla società, limitatamente al 2% della partecipazione detenuta in piena proprietà (pari, come accennato, al 2,5%), chiedendo il rimborso della partecipazione oggetto di recesso.

C[REDACTED] ha riscontrato detta comunicazione (ed altra successiva) con raccomandate in data 15/10/2018 e 20/11/2018, contestando la legittimità del (preteso) recesso.

Esito parimenti negativo hanno avuto gli ulteriori tentativi del T[REDACTED] di ottenere bonariamente la liquidazione della quota.

Con atto di citazione notificato in data 19.12.2018, S[REDACTED] T[REDACTED] ha quindi convenuto in giudizio C[REDACTED], chiedendo che il tribunale, *“accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di recesso dell'attore”*, volesse altresì *“accertare e dichiarare [...] il valido esercizio del diritto di recesso parziale da parte del Signor S[REDACTED] T[REDACTED] alla data del 27.9.2018 limitatamente al 2% delle partecipazioni in C[REDACTED] Srl detenute in piena proprietà”*, con conseguente condanna di C[REDACTED] al pagamento *“della somma che sarà risultata e ritenuta dovuta, equa e giusta in corso di causa”* ai sensi dell'art. 2473 c.c., oltre interessi, maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, 2° comma, c.c. e spese.

C[REDACTED] si è costituita in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza delle domande attrici (contestando, fra l'altro, la legittimità del recesso esercitato per una sola parte della partecipazione) ed ha concluso per il rigetto delle stesse, con vittoria di spese.

In via subordinata, ha chiesto che, nell'ipotesi di ritenuta legittimità del recesso, la determinazione del *quantum* del rimborso della partecipazione fosse effettuata nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 12 dello statuto sociale, in luogo di quanto disposto dall'art. 2473 c.c..

S[REDACTED] T[REDACTED], con raccomandata in data 27.12.2019, ha quindi comunicato a C[REDACTED] e ai suoi consiglieri di amministrazione un secondo recesso per la totalità delle quote detenute in proprietà, sia piena che nuda.

Contestato da C[REDACTED] anche tale ulteriore recesso, con distinto atto di citazione notificato in data 13.1.2020 S[REDACTED] T[REDACTED] ha convenuto nuovamente in giudizio C[REDACTED] srl, rassegnando

conclusioni analoghe a quelle svolte nel primo giudizio ed ha quindi concluso per l'accertamento della legittimità del nuovo recesso e la condanna di C [redacted] al rimborso della partecipazione *ex art.* 2473 c.c., sempre con maggiorazione di interessi, maggior danno da svalutazione monetaria *ex art.* 1224, 2° comma, c.c. e vittoria di spese.

C [redacted] si è costituita in giudizio contestando la legittimità anche di tale secondo recesso ed ha ribadito, in sostanza, le difese già svolte nell'ambito del primo giudizio; ha quindi concluso per il rigetto di tutte le domande proposte dal T [redacted]

Le cause sono state riunite all'udienza del 27.10.2020.

In data 30.10.2020, è intervenuto volontariamente nel giudizio S [redacted] T [redacted], usufruttuario della quota del 10% di C [redacted], intestata in nuda proprietà a S [redacted] T [redacted], che ha aderito a tutte le domande ed istanze formulate da quest'ultimo.

A seguito dello scambio delle memorie *ex art.* 183, 6° comma, c.p.c. e di alcuni rinvii correlati all'emergenza sanitaria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.11.2021 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

2. Premessa.

Come accennato in narrativa, C [redacted] è società che, pur svolgendo attività di *holding*, ha forte connotazione familiare, assicurata da rigorose regole statutarie. Il decesso di uno dei soci originari, A [redacted] T [redacted], ha comportato la ricordata alterazione degli equilibri societari, con conseguente scontento dei fratelli P [redacted] e S [redacted] T [redacted] in tale contesto, quest'ultimo ha quindi maturato la propria decisione di recedere dalla società.

La peculiare connotazione familiare di C [redacted] giustifica il tenore delle norme statutarie (in particolare, art. 10 dello statuto, su cui vedi *infra*), chiaramente preordinate a conservare – ove possibile - la titolarità delle quote in capo ai soli familiari, mantenendo, al contempo – sempre ove possibile -, inalterati i rapporti di forza tra i componenti del nucleo originario.

S [redacted] T [redacted], come accennato, ha esercitato un primo recesso parziale, limitato al solo 2% della quota in piena proprietà; contestata da C [redacted] la legittimità di detto recesso, proprio perché, fra l'altro parziale, S [redacted] T [redacted], senza rinuncia esplicita al primo recesso, ha nuovamente esercitato il recesso per l'intera quota di sua spettanza, comprensiva di quella oggetto di nuda proprietà.

C [redacted] contesta sotto vari profili la legittimità dei due recessi operati dal T [redacted], per ragioni in parte comuni ad entrambi e, in altra parte, proprie del primo o del secondo recesso.

Tali ragioni possono essere così sinteticamente riepilogate:

- a) insussistenza del diritto di recesso nel difetto di una clausola statutaria “di mero gradimento”;
- b) insussistenza del diritto di recesso in ragione della clausola statutaria di prelazione impropria o “a prezzo amministrato”;

- c) insussistenza del diritto di recesso per la sola presenza della clausola statutaria limitativa delle ipotesi di trasferimento *mortis causa*;
- d) illegittimità del (primo) recesso parziale;
- e) illegittimità del (secondo) recesso condizionato, non essendo rinunciato il primo recesso parziale;
- f) illegittimità del recesso del solo nudo proprietario;
- g) rinuncia, in ogni caso, di S. [REDACTED] T. [REDACTED] al recesso per effetto di suoi comportamenti concludenti incompatibili.

La natura eterogenea delle contestazioni sollevate da C. [REDACTED] ne impone l'esame separato.

3. Clausola "di mero gradimento".

L'art. 2469 c.c., come noto, accorda al socio di s.r.l. il diritto di recesso in presenza di clausole che dispongano l'assoluta intrasferibilità della quota o ne subordinino il trasferimento "*al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti ...*".

L'art. 10 dello statuto di C. [REDACTED] prevede, fra l'altro, che "*Il trasferimento di partecipazioni è subordinato al preventivo gradimento dell'acquirente da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e di tutti gli altri soci. Il gradimento potrà essere negato anche immotivatamente ma non potrà essere negato per trasferimenti a favore di soggetti che siano già soci della società o ai loro discendenti in linea retta di primo grado*".

Rileva il tribunale che la clausola statutaria non impone, effettivamente, condizioni per la manifestazione del gradimento da parte della società e dei soci (il gradimento, come ricordato, "*potrà essere negato anche immotivatamente*"), ma prevede un chiaro limite soggettivo, escludendo, in particolare, la necessità di detto gradimento nell'ipotesi di "*trasferimenti a favore di soggetti che siano già soci della società o ai loro discendenti in linea retta di primo grado*".

Resta perciò escluso che la clausola in esame stabilisca una regola di vera e propria intrasferibilità (assoluta) delle quote sociali o subordini il trasferimento delle stesse "*al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti ...*".

In tema di s.r.l., l'orientamento di dottrina e giurisprudenza che appare preferibile concorda nel ritenere che l'ampio spazio accordato dal legislatore all'autonomia privata comporta che la regola della libera trasferibilità delle quote possa essere senz'altro derogata dalle disposizioni statutarie, sino a prevedere l'apposizione di limiti assoluti all'ingresso di nuovi soci nell'organizzazione, mediante previsione di clausole di radicale intrasferibilità delle quote o di mero gradimento degli organi sociali, di soci o anche di terzi.

L'ampio spazio accordato all'autonomia statutaria ha quindi indotto il legislatore ad adottare rimedi idonei a garantire il bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco: quello del gruppo a selezionare l'ingresso di nuovi partecipanti all'impresa collettiva e quello del singolo socio a dismettere la propria partecipazione.

In tale contesto, si prevede quindi che il diritto di recesso spetti comunque al socio per la sola presenza di clausole statutarie che stabiliscano la regola di intrasferibilità assoluta delle quote o subordinino il trasferimento al mero gradimento degli organi sociali, o di terzi, “*senza prevederne condizioni o limiti*”.

Qualora invece, come nel caso in esame, la clausola statutaria stabilisca un limite - sia pure di natura esclusivamente soggettiva - al gradimento, il diritto di recesso dovrà essere accordato al socio solo quando questi, avendo concretamente optato per la dismissione della propria partecipazione, abbia visto sacrificato il proprio diritto di *exit* per effetto del diniego del gradimento opposto dalla società, dai soci o dai terzi.

Il diritto di recesso è difatti accordato al socio al fine di consentirgli di non rimanere “prigioniero della società”, in conseguenza di detto diniego e, come correttamente osservato in giurisprudenza, “*non è la contropartita della pattuizione, compiuta dai soci nell’esercizio dell’autonomia privata, di una clausola di gradimento, bensì della limitazione alla libera trasferibilità delle quote, che consegue al diniego del gradimento*” (così Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 2158/2021, in motivazione, richiamata dalla difesa della convenuta).

Si osserva d’altronde che il riconoscere al socio il diritto di recesso per il solo fatto dell’esistenza di una clausola di gradimento (che comunque preveda condizioni o limiti) finirebbe per introdurre surrettiziamente una vera e propria ulteriore facoltà di recesso *ad nutum*, in difetto, tuttavia, di una chiara previsione statutaria in tal senso, immediatamente percepibile anche dai terzi.

Rilevato pertanto che è del tutto pacifico in causa che S. [REDACTED] T. [REDACTED] non si è mai attivato per l’alienazione della propria partecipazione, va escluso che allo stesso competeva il diritto di recesso per effetto della sola previsione statutaria della clausola di gradimento.

4. Clausola di prelazione “a prezzo amministrato”.

L’art. 10 dello statuto di C. [REDACTED] prevede anche che “*Ciascun socio potrà esercitare la prelazione alle stesse condizioni sulla partecipazione offerta, in proporzione alla partecipazione già posseduta con dichiarazione da comunicarsi all’offerente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento affidata alle poste entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. [...] Qualora taluno dei Soci dichiarasse di volere esercitare la prelazione, ma ritenesse eccessivo il prezzo richiesto, dovrà entro dieci giorni dalla comunicazione della prelazione, comunicare all’offerente la sua determinazione di sottoporre la determinazione del prezzo a un arbitratore scelto di comune accordo dalle parti interessate o, in difetto di accordo o di accettazione scritta del designato entro otto giorni dalla comunicazione di cui sopra, nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cremona su ricorso della parte più diligente. [...]*”

L’art. 2469 c.c. non contempla, all’evidenza, le clausole attributive del diritto di prelazione fra quelle che comportano il diritto di recesso *ex lege* del socio; valgono pertanto, a maggior ragione, le

considerazioni svolte sub 3. quanto all'impossibilità di riconoscere al socio tale diritto per il solo fatto dell'esistenza della clausola.

Il diritto di prelazione accordato dallo statuto sociale ai soci o a terzi comporterà pertanto la necessità di riconoscere il diritto di recesso del socio solo quando risulterà idoneo, nella sua effettiva applicazione, a determinare la definitiva compressione del diritto del socio a dismettere la propria partecipazione (l'art. 10 dello statuto di C. [redacted] prevede – fra l'altro - l'attivazione del procedimento di determinazione del prezzo mediante arbitratore quale mera eventualità, ben potendo il socio interessato all'esercizio della prelazione accettare “il prezzo richiesto”).

Ribadito pertanto che S. [redacted] T. [redacted] non ha mai nemmeno manifestato la propria intenzione di alienare a terzi (in tutto o in parte) la propria quota, va altresì ribadita l'insussistenza, anche sotto questo profilo, del diritto di recesso.

5. Limiti al trasferimento *mortis causa*

Il chiaro tenore dell'art. 2469 c.c. contempla il diritto di recesso del socio per il solo caso in cui la clausola statutaria ponga condizioni o limiti che “*nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte*”.

Valgono pertanto, ancora una volta, le considerazioni già svolte in tema di insussistenza di un diritto di recesso “in astratto”.

Si aggiunga che lo statuto di C. [redacted] dispone in argomento che “*il trasferimento delle partecipazioni sociali mortis causa è liberamente consentito in favore del successore o dei successori in linea retta del socio defunto. In ogni altro caso, l'acquisto della partecipazione da parte dell'erede o del legatario è subordinato al preventivo gradimento dell'organo amministrativo della società*” (secondo le regole della prelazione), qualora venga negato il gradimento, l'organo amministrativo è tenuto ad indicare al successore un soggetto gradito e disposto ad acquistare la partecipazione caduta in successione”, risultando perciò adeguatamente tutelati i diritti dei successori in linea retta e solo eventualmente pregiudicati quelli di successori estranei a tale linea.

6. Ulteriori questioni relative al recesso (lettere dalla “d” alla “g” indicate al paragrafo 2.).

Ribadita l'insussistenza, per le ragioni indicate, del diritto di recesso del socio S. [redacted] T. [redacted], restano assorbite le ulteriori questioni relative alla ammissibilità di un recesso parziale, condizionato o esercitato dal solo nudo proprietario (rilevato in ogni caso, quanto a quest'ultimo profilo, che l'usufruttuario S. [redacted] T. [redacted] è intervenuto nel processo aderendo alle difese di S. [redacted] T. [redacted]).

Resta altresì assorbita l'ulteriore questione della (pretesa) rinuncia al recesso per effetto di comportamenti concludenti incompatibili, consistenti nell'esercizio dei diritti di socio, da parte del T. [redacted], successivi al recesso.

7. Conclusioni.

Le domande attrici vanno perciò, come anticipato, respinte, restando assorbite le istanze istruttorie di entrambe le parti.

L'oggettiva controvertibilità delle questioni di diritto trattate (oggetto di vivace dibattito in dottrina e giurisprudenza) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il tribunale pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta tutte le domande proposte dall'attore S [redacted] T [redacted] nei confronti di C [redacted] s.r.l. e compensa per intero fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Brescia il 17.3.2022.

Il presidente estensore
dott. [redacted]